

SOCIETÀ CANOTTIERI ONGINA – A.s.d.

fondata nel 1920

REGOLAMENTO

CAPITOLO 1°

ACCESSO ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEI SOCI

Art. 1 - L'accesso alla Società e l'uso delle strutture sono riservati ai Soci in regola con il versamento delle quote annuali.

Per accedere i Soci devono essere in possesso della tessera. La stessa deve essere esibita a richiesta del personale di controllo autorizzato.

Art. 2 - Le tessere sociali sono numerate, nominative e non cedibili. Le tessere dovranno essere restituite al decadere della qualifica di Socio o in caso di richiesta degli organi di controllo della Società.

In caso di smarrimento o di furto il possessore dovrà comunicarlo tempestivamente agli organi amministrativi della Società e potrà richiedere un duplicato previo pagamento di un rimborso spese.

Ai soci con prole saranno consegnate tessere nominative numerate per i figli minori di 11 anni e nominative per i minori che avranno compiuto 11 anni.

I figli dei Soci divorziati o separati possono accedere alla società alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per gli altri minori, anche se non presenti nel certificato dello stato di famiglia, purché il genitore avente la qualifica di Socio presenti un documento attestante il proprio rapporto di parentela con il minore.

Art. 3 - Gli orari di apertura e di chiusura della Società sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

ACCESSO ALLA SOCIETÀ DA PARTE DI OSPITI

Art. 1 - Gli ospiti possono accedere alla Società per:

- a) Visita occasionale
- b) Permesso
- c) Libero accesso per manifestazioni di vario genere
- d) Convenzione stipulata con un ente

a) - La visita occasionale: è consentita solo se l'ospite è accompagnato da un socio che dovrà darne comunicazione alla Direzione. Non è consentito agli ospiti occasionali l'utilizzo degli impianti sportivi.

b) - Il permesso: consente l'accesso alla società e l'utilizzo delle strutture. Con un permesso può accedere un solo ospite. Ogni Socio con diritto di voto, può avvalersi ogni anno, di tre permessi a

pagamento. Un ospite non potrà godere ogni anno, complessivamente di più di tre permessi anche se ospitato da Soci diversi.

L'ospite deve attenersi al regolamento della Società:

Per i bambini di età da 0 a 6 anni, ospiti, non si dovrà pagare nulla.

La direzione può rifiutare la concessione dell'autorizzazione con obbligo di motivazione. Il Socio deve richiedere il permesso scritto (su apposito modulo) esclusivamente alla Segreteria, negli orari di apertura al pubblico, entro il giorno precedente a quello di utilizzo e regolarizzare la posizione direttamente al bar. **Il corrispettivo è di 5 € e di 10 € nei giorni festivi.**

L'ospite deve essere munito di documento di identità.

Dell'eventuale trasgressione ne risponderà il Socio ospitante.

Gli esenti della quota associativa non possono richiedere permessi.

Il permesso è nominativo e non cedibile.

E' facoltà della Direzione sospendere anche senza giustificazione, in tutto o in parte ed anche per più giorni, il rilascio dei permessi.

c)- Per particolari manifestazioni il Consiglio Direttivo può autorizzare il libero accesso al pubblico (riservandosi di stabilire anche l'eventuale utilizzo degli impianti sportivi).

PERMESSI STAGIONALI DI ACCESSO

Art. 1 - I nonni soci possono far accedere i propri nipoti, figli di non soci, aventi età non superiore agli anni 11, richiedendo un permesso di durata stagionale presso gli uffici della Società. L'autorizzazione ha validità limitata per l'anno di rilascio e deve essere esibita qualora richiesta dal personale di controllo autorizzato.

Art. 2 – Il socio C 3 può accedere alla Società anche se accompagnato da un maggiorenne non socio, previa autorizzazione da richiedersi presso la Direzione. L'accompagnatore non può in nessun caso utilizzare gli impianti, è responsabile del minore e deve presentare l'autorizzazione stagionale di accesso qualora richiesta dal personale di controllo autorizzato.

Il costo dell'autorizzazione è pari a 50 €.

ACCESSO ALLA SOCIETÀ DA PARTE DI SOGGETTI NON SOCI CHE FREQUENTANO CORSI NELLE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE

Art. 1 - E' consentito l'accesso alla Società a non soci che frequentano corsi in discipline sportive che il Consiglio Direttivo ha deciso di rendere fruibili anche ad esterni.

Art. 2 - I frequentatori non possono in ogni caso utilizzare impianti diversi da quelli previsti dal corso cui partecipano. In assenza dell'istruttore i corsi non si potranno svolgere.

Art. 3 - La loro presenza nella struttura deve essere limitata alla frequenza del corso e al tempo necessario per cambiare il proprio abbigliamento. E' consentito loro utilizzare i servizi e gli spogliatoi indicati dalla Direzione.

Art. 4 - I soggetti non soci, ancorché esonerati dalla conoscenza del Regolamento, devono comunque attenersi alle più elementari norme di buon comportamento.

Art. 5 – PERMESSI SPECIALI

Bambini: si precisa che anche i bambini, di età compresa tra 0 e 14 anni, verranno assoggettati al Regolamento Permessi. Per il solo accesso agli infanti, (età inferiore ai 2 anni) senza utilizzo di alcun servizio, sarà sufficiente chiedere un permesso verbale alla Direzione.

ATLETI CHE GAREGGIANO NELLE SQUADRE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Il Consiglio Direttivo, su richiesta dei settori delle varie discipline sportive, può autorizzare Atleti non Soci a gareggiare nelle squadre agonistiche della Società e ad allenarsi secondo tempi e modalità previsti.

Art. 2 - Il numero degli Atleti non soci è a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - L'Atleta esterno deve presentare presso l'ufficio del Centro copia del proprio documento di identità e del certificato medico agonistico. L'Atleta maggiorenne potrà accedere solo agli impianti direttamente connessi all'attività agonistica che pratica. In caso diverso deve essere considerato "ospite".

Art. 4 - L'Atleta esterno è tenuto all'osservanza del regolamento sociale ed in caso contrario, è passibile di provvedimenti disciplinari. In aggiunta ai provvedimenti disciplinari già elencati nel presente regolamento l'atleta che contravvenga alle disposizioni regolamentari potrà anche essere allontanato dalla squadra agonistica e quindi automaticamente anche dalla Società.

Art. 5 - Per gli atleti minorenni, resta confermata la responsabilità dei genitori.

CAPITOLO 2°

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 1 - Il comportamento del Socio deve essere improntato alla creazione di un ambiente sereno, decoroso e pulito. I genitori risponderanno del comportamento scorretto dei figli.

I genitori o accompagnatori dei bambini devono esercitarne la sorveglianza anche ai fini della disciplina nella sede sociale. Si ricorda che i figli di soci con età inferiore ai 10 anni, possono accedere alla Società solo se accompagnati dal genitore socio o da persona ammessa a frequentare, che ne assuma la responsabilità della sorveglianza ad ogni effetto.

Art. 2 - I Soci sono tenuti ad osservare e far osservare a tutti i frequentatori della sede un contegno corretto ed educato, senza peraltro che ciò comporti l'obbligo di riferire al Consiglio o alla Direzione le infrazioni eventualmente riscontrate.

Art. 3 - Ogni Socio è tenuto a rispettare il Regolamento ed a segnalare al personale addetto l'infrazione di altri soci intervenendo direttamente solo qualora la gravità dell'infrazione lo richieda.

Art. 4 – Non è consentito entrare nell'area della Società con animali anche se al guinzaglio pur attenendosi alle norme comportamentali previste dalla legge in vigore.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione, vietare l'accesso a qualsiasi struttura della Società.

Art. 6 - L'uso di impianti, servizi ed accessori è soggetto a regolamenti specifici.

Art. 7 – Ciascun Socio ha diritto ad usufruire in ugual misura dei servizi societari, tenendo presente che l'uso non è abuso.

Art. 8 –Nelle aree di maggiore affollamento, non è consentito ascoltare radio ed altri apparecchi riproduttori di suoni, senza l'utilizzo di auricolari.

Art. 9 - E' fatto divieto fumare in qualsiasi locale della Società ai sensi delle vigenti normative.

Art. 10 - Non è consentito portare al di fuori dell'area-bar bicchieri e recipienti in vetro.

Art. 11 - Nelle docce e nei servizi è vietato portare recipienti in vetro.

Art. 12 - E' vietato stendere asciugamani ed altri indumenti sulle ringhiere, sedie, panchine, alberi e siepi.

Art. 13 - E' vietato calpestare le aiuole fiorite, asportare fiori, danneggiare cespugli, piante ed alberi.

Art. 14 - **Parcheggio:** automezzi, motocicli e biciclette dovranno essere ordinatamente parcheggiati negli spazi e rastrelliere a ciò predisposti, accedendo a passo d'uomo. La Società declina ogni responsabilità per furti e danni.

Art. 15 – Sono vietati schiamazzi, giochi, fare discorsi, pronunciare frasi o mantenere comportamenti riprovevoli che possano arrecare molestie ai vicini.

Art. 16 - E' vietato abbandonare o gettare carta, bottiglie, lattine, stracci, mozziconi o qualsiasi altro oggetto, o lordare i locali, le aiuole, gli spazi erbosi ed i parcheggi. I rifiuti devono essere gettati negli appositi cestini, ponendo attenzione alla raccolta differenziata.

Art. 17 - E' vietato accedere al Bar, alla sala televisione e alla cucina: bagnati, in costume da bagno, a torso nudo. E' obbligatorio, dunque, indossare un indumento che copra interamente il busto, quale maglietta, canottiera o pareo intero.

CAPITOLO 3°

UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SOCIALI E DEI SERVIZI

SPOGLIATOIO

Art. 1 - La permanenza da parte del Socio nello spogliatoio è intesa nel tempo strettamente necessario per il cambio di vestiario e/o per fare la doccia. (e non come sala giochi).

Art. 2 - Le panche o le sedie non devono essere occupate da borse o da alcun oggetto personale, fatta eccezione del tempo necessario per fare la doccia.

Art. 3 - I servizi, docce comprese, devono essere lasciati nelle condizioni di non recare disagio all'utente successivo.

Art. 4 - E' vietato usare la stessa doccia in più persone contemporaneamente, fatta eccezione per i bambini che necessitano dell'assistenza di un adulto.

Il socio junior deve essere accompagnato da un adulto (non necessariamente il tutore).

Art. 5 - L'accesso agli spogliatoi è consentito solo con scarpe e indumenti scrollati, per quanto sia possibile, da sabbia e terra.

Art. 6 - Armadietti: nei limiti della disponibilità e a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo gli armadietti sono concessi in uso ai Soci che ne facciano richiesta, previa corresponsione di un contributo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Tale corresponsione non dà diritto alla proprietà.

Al cessare della qualifica di Socio, l'armadietto dovrà essere liberato e riconsegnato in buono stato.

E' proibito lasciare negli armadietti oggetti maleodoranti o che possono causare inconvenienti igienici.

Alla chiusura giornaliera della Società i soci sono tenuti a non lasciare scarpe, ciabatte ed indumenti fuori degli armadietti.

La Società declina ogni responsabilità per danni o furti delle cose depositate negli armadietti o negli spogliatoi in genere.

PISCINE

Art. 1 - L'utilizzo delle piscine è permesso unicamente nelle fasce orarie in cui è garantita l'assistenza ai bagnanti.

Art. 2 - L'uso delle piscine è consentito ai bambini di età inferiore ai 11 anni solo se accompagnati da un genitore o da persona delegata.

Alla Società non compete alcun obbligo di controllo sui minori.

Art. 3 - L'accesso alle piscine è vietato a coloro che sono affetti da malattie contagiose della pelle o comunque trasmissibili, o da lesioni o ferite aperte.

Art. 4 - Per l'uso delle piscine è obbligatorio:

- Indossare il costume da bagno
- Indossare la calotta per i capelli
- Passare preventivamente attraverso le docce per il tempo sufficiente a bagnarsi completamente
- Non indossare alcun tipo di calzatura

Art. 5 - E' vietato portare nelle piscine qualsiasi tipo di giocattolo (barchette, palle, ecc.), gettarvi qualsiasi oggetto, sporcare l'acqua, tuffarsi senza controllare se lo specchio d'acqua è libero.

Art. 6 - L'utilizzo di attrezzature per **corsi o allenamenti** è consentito solo nelle corsie delimitate e riservate a tale scopo.

Art. 7 - I lettini o le sdraio prendisole, a pagamento (per i soci solo al sabato e alla domenica),al termine dell'utilizzo, devono essere riposti nelle apposite piazzole.

Art. 8 - Ogni Socio ha diritto ad usufruire di un solo lettino prendisole nei limiti della disponibilità. Può allontanarsi momentaneamente dal lettino, ponendovi sopra un segno di occupazione temporaneo ma che non dà diritto ad averlo occupato per l'intera giornata. Il mancato rispetto del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento generale.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo potrà riservare l'uso totale o in parte della piscina per gare, corsi di nuoto o altre manifestazioni.

Art. 10 - Nella zona delle piscine è assolutamente vietato l'uso di qualsiasi oggetto di vetro. Non è consentito inoltre immergersi nella vasca indossando occhiali da vista o da sole.

Art. 11 - In piscina e sul piano vasca è vietato schiamazzare, spingere altre persone in acqua, fumare e rincorrersi.

Art. 12 - I frequentatori delle piscine devono attenersi alle disposizioni dell'Assistente bagnanti, che è autorizzato dal Consiglio Direttivo a far rispettare le norme.

Art. 13 - I minori non possono utilizzare i lettini.

PALESTRA

Art. 1 - L'accesso alla palestra è consentito solo negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - L'utilizzo della palestra è consentito ai soli Soci. I minori di 18 anni possono accedervi solo se accompagnati da un Socio adulto che se ne assume la responsabilità.

Art. 3 - E' consentito accedere alla palestra solo dopo avere cambiato le scarpe da ginnastica.

Art. 4 - E' obbligatorio l'uso di un telo da stendere sugli attrezzi prima del loro utilizzo. Gli attrezzi devono restare sempre puliti.

E' facoltà dei consiglieri invitare ad abbandonare la palestra in caso di non osservanza degli art 3 e 4.

Art. 5 - I bilancieri devono essere sempre scaricati ed i dischi riposti negli appositi raccoglitori. I manubri devono essere riposti sull'apposita rastrelliera.

Art. 6 - Attrezzi e macchine devono essere utilizzati correttamente ed in modo tale da non creare situazioni di pericolo per altri.

Art. 7 - Guasti e malfunzionamenti devono essere tempestivamente segnalati al Delegato Responsabile o ad un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo può riservare l'uso totale o parziale della palestra per corsi di varia natura.

CAMPI DA CALCIO

Art. 1 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà in qualsiasi momento di sospendere l'uso dei campi per impraticabilità o manutenzione straordinaria.

Art. 2 - Il pallone messo a disposizione dalla Società deve essere prelevato dall'apposito contenitore consegnando al bar o in Direzione il badge personale ed al termine dell'uso, riposto nello stesso contenitore, ritirando quanto consegnato in precedenza.

L'orario di inizio dei turni di gioco sarà stabilito tenendo conto dell'ordine cronologico delle richieste pervenute.

Art. 3 - Qualora un gruppo di soci volesse giocare con squadre precostituite la relativa prenotazione del campo dovrà essere richiesta il giorno precedente al Delegato Responsabile di turno.

Art. 4 - Sui campi di calcio si consiglia l'utilizzo di scarpe bullonate o similari; vietato giocare scalzi.

CAMPO DA BEACH VOLLEY

Art. 1 - Il pallone della Società deve essere prelevato dall'apposito contenitore consegnando il badge al bar o in direzione e al termine della partita riposto nello stesso contenitore.

Art. 2 - Qualora il campo fosse corredato di impianto d'illuminazione, sarà obbligatorio pagare una "quota illuminazione" stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - E' facoltà del Consiglio Direttivo valutare l'opportunità, qualora se ne presentasse la necessità, di istituire un sistema di prenotazione e relativa quota di "**diritto di prenotazione**".

CAMPO DA PALLAVOLO

Art. 1 - Il campo da pallavolo deve essere usato solo ed esclusivamente per questo sport. Tuttavia, qualora fosse posizionato su tale campo un tabellone munito di canestro o una rete da minitennis, sarà possibile giocare a pallacanestro e tennis nel rispetto delle precedenze o di eventuali prenotazioni.

Art. 2 - Il pallone deve essere prelevato dall'apposito contenitore consegnando un badge al bar o in direzione e al termine riporlo nello stesso contenitore.

Art. 3 - E' facoltà del Consiglio Direttivo, qualora se ne presentasse la necessità, istituire un sistema di prenotazione e relativa quota di "**diritto di prenotazione**".

Art. 4 - In attesa delle nuove strutture, per giocare a beach-tennis è consentito usare lo stesso campo, avendo cura di lasciare la priorità ai giocatori di beach-volley e per un tempo limitato.

CAMPI DA TENNIS

Art. 1 - L'accesso ai campi è consentito con abbigliamento idoneo e con calzature che non danneggino o sporchino la superficie di gioco. Non è consentito giocare indossando il costume da bagno. **Sono autorizzati ad entrare nel campo solo i giocatori e l'eventuale arbitro** che dovrà accomodarsi sull'apposito seggiolone. Nella condotta del gioco i giocatori dovranno attenersi alle più elementari norme del gioco del tennis.

Art. 2 - I campi sono identificati dai seguenti numeri: 1 – 2 – 3, il campo 1 e 2 con fondo in materiale sintetico, il 3 con fondo in terra battuta.

Art. 3 - Il periodo di gioco è di 60 minuti per i campi 1 e 2. Per il campo 3 si intende l'ora giocata di 50 minuti. E' obbligatorio che i giocatori uscenti consegnino, ai successivi giocatori, il campo con il fondo tirato.

Art. 4 - L'uso dei campi deve considerarsi a pagamento: il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di stabilire un regolamento di accesso ai campi.

Art. 5 - La prenotazione è effettuata indicando sull'apposito tabellone manuale o touch, nella casella corrispondente l'ora e il campo, il cognome ed il nome del giocatore, accompagnato dal colore identificativo (il cui colore sarà scelto dal Consiglio Direttivo) da apporre nell'apposito spazio, che ne attesti l'avvenuto pagamento. **Nessuna prenotazione sarà ritenuta valida se non accompagnata dal colore identificativo.**

I bollini potranno essere acquistati in numero illimitato presso il bar della Società o rivolgendosi alle figure deputate. Inoltre sono previste modalità di pagamento anche in formato elettronico.

Art. 6. - I giocatori che abbiano usufruito dei campi liberi, sono obbligati ad apporre il proprio nome e cognome sul tabellone nella casella corrispondente l'ora giocata e ad apporre il relativo bollino.

Art. 7 Il numero massimo di ore prenotabile è 4 (quattro), fatto salvo la casistica che permette una ulteriore somma di ore giocabili.

Art. 8 - Le prenotazioni devono essere effettuate personalmente almeno da uno dei due soci prenotanti e **sempre con lo stesso nome**. La prenotazione può essere effettuata fino a **10 minuti dopo l'inizio dell'ora**.

Art. 9 - Le prenotazioni dei campi sono così suddivise:

- Prenotazioni settimanali
- Prenotazioni giornaliere
- Prenotazioni sostitutive

Art. 10 - Prenotazioni settimanali

Le prenotazioni settimanali sono possibili per tutti i campi, fatte le dovute distinzioni.

Il tabellone esposto o consultabile per via telematica è valido fino alla domenica della settimana successiva e consentirà di prenotare le ore rimaste libere anche nel corso della stessa.

- Ogni Socio ha diritto di prenotare, ogni settimana, un numero massimo di Quattro (4) ore di cui Due (2) è il numero massimo di ore prenotabili sul campo 3.

Non è consentito prenotare nello stesso giorno più di un'ora.

Art. 11 - Prenotazioni giornaliere

Le prenotazioni giornaliere riguardano esclusivamente il campo N°3

- La prenotazione è possibile dalle ore 18 del giorno precedente per il giorno successivo. Del monte ore, quattro (4) per ogni socio, solo due sono prenotabili sul suddetto campo nell'arco della settimana.

Non è consentito prenotare nello stesso giorno più di un'ora.

Art. 12 - Prenotazioni sostitutive

I Soci che, avendo prenotato un campo sul tabellone delle prenotazioni settimanali o giornaliere, non si presentano sullo stesso entro 10 minuti dall'inizio della propria ora, perdono il diritto alla prenotazione ed il campo potrà essere utilizzato dal socio che:

- in quel giorno non abbia ancora giocato
- non abbia effettuato alcuna prenotazione per quella giornata.

Art. 13 - I Soci che non giocano durante il turno prenotato non possono prenotare altri campi nello stesso giorno.

Ai soci che ripetutamente non si presentano sul campo nelle ore prenotate sarà inibito l'uso dei campi per la settimana successiva, con riserva di adottare provvedimenti disciplinari.

Art. 14 - I minori di 11 anni possono accedere ai campi solo se accompagnati da un socio adulto. I soci di età inferiore ai 14 anni hanno accesso ai campi fino alle ore 16, dopo tale orario possono giocare solo se accompagnati da un adulto.

Art. 15 - Il Socio può giocare con un ospite solo prenotando il campo e segnando sul tabellone il proprio nominativo e la dicitura "OSPITE". Il socio prenotante dovrà preventivamente provvedere a richiedere il relativo permesso di accesso al Responsabile ed al pagamento della quota di 5 €. Il socio che prenota l'ora con l'insegnante di tennis, deve indicare nel tabellone il proprio nominativo e la dicitura "MAESTRO".

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo può riservare l'uso di uno o più campi per gare, allenamenti o corsi.

Art. 17 - Dopo le ore 17 i campi da gioco sono riservati esclusivamente ai soci che abbiano compiuto i 14 anni. **L'articolo in oggetto decade qualora i campi siano liberi.** Il minore che occupa il campo libero passati i 10 minuti consentiti per l'imprevisto ritardo, ha il diritto di ultimare l'ora.

Art 18 – Un ulteriore regolamento dettagliato sarà esposto in bacheca e comunicato ai soci.

IMBARCAZIONI

Art. 1 - Le imbarcazioni (iole, venete, canoe, kayak ecc....) possono essere usate solo da Soci maggiorenni dopo avere segnalato sull'apposito registro l'utilizzo nominativo.

Art. 2 – La Società declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone derivante dall'uso improprio delle imbarcazioni.

Art. 3 - Per coloro che si apprestano ad uscire in barca è obbligatorio indossare il giubbotto salvagente.

Art. 4 - Chiavi, remi, pagaie, scalmi e timoni, così come canoe e kayak devono essere sempre riportati nelle apposite rastrelliere, mentre iole e venete devono essere ormeggiate al pontile con la massima cura.

Chiunque causasse incautamente la perdita dell'imbarcazione ne risponderà anche economicamente.

Art. 5 - Le imbarcazioni devono essere lasciate pulite da sabbia, acqua e quant'altro.

Art. 6 - L'uso delle imbarcazioni è consentito solo nelle ore diurne e dietro segnalazione su apposito modulo.

Art. 7 - E' fatto obbligo a tutti i Soci segnalare al Delegato Responsabile ogni anomalia riscontrata nelle imbarcazioni.

Art. 8 - Le imbarcazioni possono ospitare le seguenti persone:

JOLE	a	1	MASSIMO	3	PERSONE
JOLE	a	2	MASSIMO	4	PERSONE
VENETA	a	1	MASSIMO	3	PERSONE
VENETA	a	2	MASSIMO	4	PERSONE
VENETA	a	4	MASSIMO	5	PERSONE
VENETA	a	8	MASSIMO	9	PERSONE

PARCO GIOCHI / SOLARIUM

Art. 1 - Non è permesso l'uso dei giochi destinati ai ragazzi, alle persone adulte.

Art. 2 - La Società declina ogni responsabilità per incidenti che possono derivare dall'uso improprio dei giochi.

La stessa ricadrà sull'adulto che ha la tutela del minore coinvolto.

Art. 3 - Non è consentito accedere alla zona solarium in topless.

Art. 4 - Non è consentito ascoltare radio ed altri apparecchi musicali senza l'utilizzo di auricolari.

Art. 5 - I lettini vanno sempre depositati dopo l'utilizzo negli spazi appositi.

ALTRE STRUTTURE

CUCINA E BARBECUE

Art. 1 - La cucina, il barbecue e loro dotazioni (la carbonella è a pagamento) sono a disposizione dei soci negli orari di apertura della Società (salvo autorizzazione diversa da parte da parte del Consiglio Direttivo o del Responsabile Delegato) per pranzi o cene.

Art. 2 - Per pranzi o feste di compleanni di minori, la richiesta deve essere fatta da un maggiorenne che se ne assumerà la piena responsabilità dell'uso delle attrezzature e del buon comportamento degli invitati Soci e non soci.

Art. 3 - La prenotazione dovrà essere fatta presso il Delegato Responsabile.

Art. 4 - Dalla dotazione cucina-barbecue restano esclusi viveri, bevande o scorte alimentari giacenti, salvo accordi diversi.

Art. 5 - E' fatto obbligo l'uso appropriato delle attrezzature concesse; in particolare si raccomanda la scrupolosa pulizia delle stesse e dell'ambiente occupato. Il Socio è tenuto a lasciare la cucina nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

Art. 6 - Sono a carico dei fruitori il montaggio e smontaggio di tavoli e sedie usati per l'occasione, preoccupandosi di riporli nello spazio a loro adibito.

Art. 7 - La Società si riserva la facoltà di sospendere per propria necessità i permessi concessi.

CAPITOLO 4°

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 1 - Il Consiglio Direttivo esercita la potestà disciplinare e sanzionatoria per le infrazioni di lieve entità.

Art. 2 - Il Socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni regolamentari, compromettendo il buon andamento ed il decoro della Società, producendo grave nocumento all'immagine della stessa, è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti, ai seguenti provvedimenti:

- Ammonizione verbale
- Ammonizione scritta
- Sanzione pecuniaria
- Sospensione
- Esclusione dalla Società

I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere assunti anche nei confronti dei figli dei soci, fermo restando che in caso di applicazione di un'eventuale sanzione pecuniaria è tenuto al pagamento colui che esercita la patria potestà nei confronti del minore.

Art. 3 - La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento alla Società di una somma compresa tra 10 € e 150 €.

La cifra deve essere versata entro e non oltre dieci (10) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Socio (o il minore) non è ammesso a frequentare la Società fino a che non abbia soddisfatto tale obbligo. Il mancato versamento può produrre ulteriori provvedimenti disciplinari.

Art. 4 - La sospensione consiste nella preclusione all'accesso alla Società per un periodo da tre giorni ad un anno, fermo restando tutti gli altri diritti.

La sospensione non comporta l'esonero dal pagamento della quota di gestione annuale.

Art. 5 - L'esclusione dalla qualifica di Socio consiste in un allontanamento definitivo dalla Società.

Art. 6 - I provvedimenti disciplinari ed i nomi dei Soci sanzionati non saranno esposti all'Albo Sociale.

Art. 7 - I provvedimenti disciplinari consistenti nell'ammonizione scritta, nella sanzione pecuniaria fino a 150 €, nella sospensione della attività sociale fino a 5 (cinque) giorni possono essere assunti, entro 15 giorni dalla conoscenza dei fatti, direttamente dal Presidente o dal Vicepresidente e resi noti agli interessati con comunicazione sottoscritta anche dal Consigliere espressamente delegato dal Presidente all'assunzione di tali provvedimenti.

In tal caso il Presidente dovrà comunque darne comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile. I provvedimenti disciplinari diversi da quelli previsti nel precedente comma, sono deliberati dal Consiglio Direttivo e comunicati al socio o al minore con lettera raccomandata, dopo aver verificato:

- L'avvenuta contestazione scritta dell'infrazione al Regolamento con l'invio di una lettera raccomandata a firma del Presidente o del Vicepresidente o di un Consigliere espressamente delegato;

- Le eventuali giustificazioni scritte che la parte interessata dovrà presentare nei successivi 10 giorni.

Art. 8 - Il Socio che causa danni ad impianti, attrezzature e materiale sociale in genere o ne provoca lo smarrimento è tenuto al risarcimento secondo la misura stabilita dal Consiglio Direttivo, fatta salva la facoltà del Consiglio di assumere ulteriori provvedimenti disciplinari.

In caso di danni provocati ad impianti, attrezzature e materiali da ospiti, risponde il socio accompagnatore.

Il risarcimento dovrà essere versato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Non provvedendo entro tale termine, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione del Socio fino all'adempimento di tale obbligo.

Art. 9 - Chiunque frequenti abusivamente il Centro sarà immediatamente invitato ad uscire e qualora invitato da un Socio che non ha provveduto a richiedere regolare permesso, nei confronti dello stesso il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti disciplinari. Il frequentatore abusivo che usufruisce dei servizi sociali potrà essere perseguito a norma di legge.

CAPITOLO 5°

PAGAMENTO SPESE ANNUALI PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

Art. 1 - I corrispettivi stabiliti per la copertura delle spese di gestione annuali e gli importi deliberati dall'Assemblea per la copertura di eventuali perdite d'esercizio da parte dei soci dovranno essere versati, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le graduatorie sono:

Socio Veterano (S)

Socio Ordinario Capofamiglia (C1)

Giovane Capofamiglia (C2)

Junior (C3)

Aggregato (A1) (famigliare del socio ordinario.....)

Aggregato (A2) (famigliare del socio ordinario.....)

Art. 2 - Il Socio ordinario è tenuto al pagamento del corrispettivo per i propri figli minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni a partire dall'anno solare in cui si verifica il compimento del 12° anno di età.

Art. 3 - Il socio può richiedere la riduzione ad 1/2 del corrispettivo annuale per spese di gestione, riconsegnando la tessera di accesso alla società, nei seguenti casi:

- Trasferimento fuori provincia per ragioni di lavoro
- Altri casi da valutare in sede di Consiglio Direttivo

Il Socio è comunque tenuto al pagamento integrale dell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci per la copertura delle eventuali perdite d'esercizio.

Art. 4 - In caso di ritardo nel pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli, il Socio è tenuto anche al pagamento dei seguenti importi:

- Sanzione di € 10 in caso di ritardo superiore a 30 giorni, elevata rispettivamente a € 20 e € 50 in caso di ritardo superiore a 60 o 120 giorni.
- Rimborso delle spese postali sostenute dalla Società.

CAPITOLO 6°

DOVERI DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - La Società ha il dovere di tenere gli ambienti puliti e accoglienti, senza ingombrare con attrezzi e macchinari gli spazi dedicati ai soci, presentando le strutture nelle migliori condizioni possibili di fruizione e agibilità.

Art. 2 - Ha inoltre il dovere di comunicare, attraverso avvisi da esporre in bacheca o inviare in forma telematica ai soci, i giorni e gli orari in cui sarà fatta la manutenzione ordinaria degli impianti (vedi campo da tennis 3 o taglio dell'erba) che di rigore non saranno fatti di sabato e domenica, giorni di maggior affluenza dei soci.

Art. 3 - Esula, da quanto scritto nell'art. 2, la manutenzione straordinaria, che può essere fatta in qualsiasi momento che le circostanze lo impongano con la responsabilità di un delegato della Società.

CAPITOLO 7°

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SOCIETÀ

Vedi modulo allegato (solo per copia esposta in Società)

DIMISSIONI DALLA SOCIETÀ

Il Socio che per propri motivi intenda dimettersi dalla Società, è tenuto a presentare comunicazione scritta a mezzo raccomandata RR consegnata alla Posta entro il 31 dicembre (per l'anno successivo). In caso contrario la quota per l'anno in corso è comunque dovuta.

In caso di iscrizione di socio dimissionario in anni precedenti la quota di prima iscrizione (se in vigore) è comunque dovuta.

CAPITOLO 8°

CASI PARTICOLARI RIGUARDANTI AMMISSIONI, DI SUBENTRO DA PARTE DI SOCI, NONCHÈ L'EVENTUALE MODIFICA DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

Art. 1 - I familiari del Socio che risultano compresi nel suo stato di famiglia in caso di richiesta di ammissione alla Società, hanno la precedenza in un'eventuale lista di attesa.

Art. 2 - Il minore facente parte del nucleo familiare di chi è già socio in qualità di socio aggregato di 2° grado (A2), al compimento del 12° anno di età diventa socio aggregato di 1° grado (A1).

Nell'anno in cui si verifica il compimento del 12° anno di età, il minore è tenuto a versare il corrispettivo a Socio Aggregato di 1° Grado (A1).

In caso di rinuncia al passaggio da Aggregato di 2° grado ad Aggregato di 1° grado, i genitori o i tutori del minore sono obbligati a presentare comunicazione scritta a mezzo raccomandata RR consegnata alla Posta entro il 31 dicembre (per l'anno successivo). In caso contrario la quota per l'anno in corso è comunque dovuta.

Art. 3 - In caso di matrimonio tra due Soci ordinari, uno dei due usufruisce dell'agevolazione e diventa socio Aggregato di 1° grado.

Art. 4 - In caso di matrimonio tra un Socio ordinario ed uno non Socio, quest'ultimo può chiedere, indipendentemente dalla posizione occupata nell'eventuale lista d'attesa, di diventare Socio Aggregato di 1° grado.

Art. 5 - In caso di matrimonio tra due Soci Aggregati, uno dei due subisce il passaggio alla categoria di Socio Ordinario Capofamiglia C1, il coniuge conserva lo stato di Socio Aggregato di 1° grado.

Art. 6 - Il convivente del Socio può chiedere di diventare Socio secondo le norme previste per i componenti del nucleo familiare presentando lo stato di famiglia comprovante la convivenza.

Art. 7 - Se per qualsiasi motivo il Socio ordinario Capofamiglia, pur rimanendo socio, esce dal nucleo originale, gli eventuali soci aggregati di 1° e 2° grado facenti parte del nucleo familiare saranno assegnati al socio ordinario di sesso femminile, salvo diversa disposizione comunicata al consiglio dai genitori.

Art. 8 - Se il socio aggregato di 1° grado esce dal nucleo familiare originario, subisce il passaggio alla categoria di Socio ordinario.

Art. 9 - In caso di morte di un Socio ordinario, il socio aggregato di 1° grado, diventa Socio ordinario.

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27 Maggio 2015

IL PRESIDENTE